CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 - Jova Party 2026 - Disposizioni per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000085 DEL 20/08/2026**

IL SINDACO

PREMESSO che sabato 22 agosto 2026 si terrà a Catanzaro presso la Calabria Music Arena – situata nell'Area Campus dell'Università Magna Graecia di Catanzaro – il Concerto di Jovanotti che rappresenta una tappa del viaggio musicale nel progetto denominato "L'Arca di Lorè – Jova Summer Party", per il quale il Comune di Catanzaro è partner istituzionale;

RILEVATO CHE per l'evento, è prevista una rilevante partecipazione di spettatori che potranno accedere all'area, circa 25.000, con conseguente presenza di numerose persone nelle zone circostanti;

CONSIDERATO che, in ragione del rilevante numero di partecipanti, si rende necessario garantire la loro sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, la quale dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e tutelarne la incolumità;

CONSIDERATO che, a causa dell'assembramento, potrebbero altresì derivare dei pericoli dall'introduzione nell'area destinata allo svolgimento dello spettacolo, a titolo meramente esemplificativo, di attrezzature ingombranti, corpi contundenti o potenzialmente pericolosi, di artifici pirotecnici, di animali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 498 del 30/07/2026, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Catanzaro, l'Università *"Magna Graecia"*, Esse Concerti e Tridents Concerts per la concessione in uso temporaneo dell'area individuata per il concerto di "Jovanotti";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 534 del 13 agosto 2026 avente ad oggetto "Ricognizione delle attività istituzionali di competenza comunale connesse alla realizzazione dell'evento e indirizzi ai Settori comunali competenti in materia di sicurezza, viabilità, accessibilità, commercio, servizi pubblici e gestione delle aree esterne all'area concerto";
In particolare:
- il Comune di Catanzaro svolge le funzioni coordinatore istituzionale e referente pubblico;
- Trident Concerts, quale produttore nazionale e soggetto attuatore, ed Esse Concerti, quale referente locale, assumono gli obblighi operativi, organizzativi, autorizzativi, assicurativi, gestionali e di sicurezza connessi alla realizzazione dell'evento;
- Trident Concerts, ed Esse Concerti per quanto di competenza, la progettazione, predisposizione, realizzazione, gestione e sicurezza delle strutture e degli impianti temporanei, del palco, delle recinzioni, dei varchi, dei percorsi interni, delle aree tecniche, delle aree di vendita di food & beverage e merchandising, gestite in esclusiva internamente all'area della manifestazione, dei presidi di sicurezza e di ogni altra dotazione necessaria all'evento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 530 del 13 agosto 2026 avente ad oggetto l'"Utilizzo del parcheggio esterno alla Cittadella Regionale e del parcheggio esterno al Mercato Agroalimentare COMALCA per il Concerto di Jovanotti in programma a Catanzaro sabato 22 agosto 2026, mediante la Società partecipata A.M.C. Spa;

VISTA l'Ordinanza Prefettizia prot. n. 82976 del 19.08.2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 87972 del 20.08.2026 riguardante la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che nell'area concerto, così come individuata dal piano di sicurezza redatto a cura degli organizzatori, la vendita di food & beverage e merchandising, è gestita in esclusiva da Trident Concerts, ed Esse Concerti;

VISTO, il piano di emergenza dell'area esterna al concerto, di competenza dell'Ente, presentato in Prefettura nel mese di luglio 2026, dal quale emerge la necessità, in occasione dell'evento, di mantenere completamente libere, anche da attività di commercio itinerante le aree individuate nella planimetria allegata alla presente ordinanza, in ragione:

a) della prevista concentrazione di un numero particolarmente elevato di persone;
b) della necessità di garantire fluidità e sicurezza dei percorsi pedonali;

c) della necessità di evitare soste e fermate non programmate di veicoli lungo le principali direttrici di accesso e deflusso;
d) della necessità di assicurare la completa funzionalità della viabilità destinata ai mezzi di emergenza e soccorso;
e) della necessità di prevenire situazioni di restringimento delle carreggiate e dei percorsi pedonali;
f) della necessità di evitare la formazione di punti di concentrazione e assembramento non contemplati nel piano di sicurezza;
g) della necessità di assicurare l'accessibilità al Presidio Ospedaliero "Mater Domini" e la continuità delle attività sanitarie e dell'elisoccorso;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori ed il regolare svolgimento dell'evento, disporre, nell'area interessata allo svolgimento della manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti, di cui all'allegata planimetria, il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

RITENUTO opportuno, relativamente all'area dello spettacolo disporre il divieto di introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 11:00 del 22 agosto 2026 alle ore 04:00 del 23 agosto 2026, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo, racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti, biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, caschi e/o borse portacaschi, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

RITENUTO opportuno, coerentemente ai moniti rivolti dalle forze dell'ordine ai fini della tutela della sicurezza pubblica, vietare l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne di altro tipo;

ATTESO che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, nonché per i rischi connotati allo svolgimento dell'evento, si rende necessario disporre l'adozione della presente ordinanza e prevedere i predetti divieti;

VISTA la nota prot. n. 0058550 del 05/06/2017 della Prefettura di Catanzaro, avente ad oggetto *"adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi",* con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni ai fini della sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni, ivi compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTA l'Ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) relativa all'evento "Jova Party" del 22 agosto 2026, n. 81 del 18.08.2026;

VISTI i verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché i verbali dei tavoli tecnici relativi all'evento "Jova Party" del 22 agosto 2026;

SENTITI il Prefetto e il Questore;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. Area esterna all'evento
- Nell'area esterna al concerto individuata dal piano di emergenza come da allegata planimetria, dalle ore 11:00 del 22 agosto 2026 alle ore 04:00 del 23 agosto 2026, è assolutamente vietato il posizionamento di operatori economici che, con mezzo e/o struttura e/o ausilio adibiti alla vendita e/o alla somministrazione, , esercitino attività di commercio su aree pubbliche per qualsiasi categoria merceologica

2 Area interna all'evento
Nell'area interna all'evento, gestita in esclusiva da Trident Concerts, ed Esse Concerti, dalle ore 11:00 del 22 agosto 2026 alle ore 04:00 del 23 agosto 2026 è vietata la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro, alluminio o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico e in bottiglie di plastica con tappo sigillato, prevedendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica e bottiglie di plastica con tappo aperto al momento della vendita;

È inoltre assolutamente vietata, nelle suddette aree, la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 11°, in contenitori di qualunque specie e materiale

3. Divieti specifici per l'area dell'evento

a) Dalle ore 11:00 del 22 agosto 2026 alle ore 04:00 del 23 agosto 2026, nell'area dello spettacolo, è vietato introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, animali da passeggio anche al guinzaglio e strumenti, attrezzature e oggetti ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali, in particolare:

• Valigie/borse/zaini sup. a 10 lt;
• Bombolette spray di qualsiasi tipo;
• Trombette da stadio;
• Armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d'armi per difesa personale) ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi;
• Catene;
• Sostanze stupefacenti;
• Lattine, borracce bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 senza tappo;
• Bastoni per selfie, treppiedi;
• Ombrelli con punta, mazze, aste, racchette;
• Strumenti musicali e di amplificazione sonora;
• Droni;
• Penne e puntatori laser;
• Skateboard, pattini, monopattini, overboard;
• Artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo.

È invece consentito introdurre:

• Medicinali con prescrizione del medico;
• Stampelle o tutori con certificato medico;
• Sigarette elettroniche;
• Ombrelli senza punta (formato pocket).

b) È altresì vietato nell'area dello spettacolo per gli esercenti pubblici:

- l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne;
- l'utilizzo di bombole a gas, fiamme libere e spillatori per bevande.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:
Prefettura di Catanzaro,
Questura di Catanzaro,
Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri,
Comando Provinciale della Guardia di Finanza,
Comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera di Soverato,
Comando della Polizia Municipale di Catanzaro;
Regione Calabria;
Trident Concerts, ed Esse Concerti;
Camera di Commercio CZ KR VV;
Confcommercio di Catanzaro;
Confesercenti di Catanzaro;
CNA di Catanzaro;
CICAS Catanzaro;
CODACONS Calabria;
ADUSBEF Catanzaro;
Casa del Consumatore Calabria;
Unione Consumatori;
Adiconsum.

- sarà, altresì, diffusa, a cura della Polizia Municipale, nelle aree interessate;

- resti in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi; che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione ed i canali di comunicazione del Comune di Catanzaro;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza, è ammesso:
- ricorso, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Calabria sede di Catanzaro; oppure, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Benedetta De Vita
Firmato digitalmente da: Benedetta De Vita
Data: 20/08/2026 18:40:42

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da
NICOLA FIORITA
CN = NICOLA FIORITA
C = IT